

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 239

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MAZZARELLO, CARLONI, FRANCO
Vittoria, NEGRI e SOLIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 2006

Modifica all’articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1999,
n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo
1999, n. 78, in materia di titolarità dei diritti di trasmissione
televisiva in forma codificata dei campionati di calcio

ONOREVOLI SENATORI. - La difficile situazione economica in cui versano gran parte delle società calcistiche professionistiche rischia ultimamente di apparire come una crisi endemica del «sistema calcio». Se è vero che una patologia interna al mondo calcistico è rintracciabile in evidenti carenze strutturali e gestionali, oltretutto a numerosi casi di corruzione e di grave violazione delle regole, non possono essere trascurati i fattori esogeni che hanno in vario modo contribuito al diffondersi e all'aggravarsi dello stato di crisi del calcio italiano.

La disomogeneità di risorse finanziarie e patrimoniali tra società appartenenti alla stessa Lega e, addirittura, allo stesso campionato, si manifesta come elemento caratterizzante il momento di difficoltà della maggior parte delle società calcistiche e finisce per agire come fattore di squilibrio delle competizioni e dell'intero sistema.

Gli accordi di mutualità sino a oggi adottati nell'ambito delle strutture associative si sono rivelati inadeguati a colmare un divario di capacità economica e tecnica tra le società che, al contrario, è andato nel tempo ad ampliarsi anche in ragione della vocazione commerciale assunta dalle società di calcio professionistiche con la riforma della legge 23 marzo 1981, n. 91. Al riguardo, appare evidente come l'attuale quadro normativo relativo alla commercializzazione dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata si ponga in relazione di stretta causalità con la disparità di risorse tra le varie società e il conseguente disagio economico finanziario che attraversa il mondo del calcio.

Con l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, infatti, si è provveduto a confe-

rire la titolarità dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata a ciascuna società di serie A e di serie B.

Tale disposizione, in sostanza, ha segnato il passaggio da un sistema basato sulla figura giuridica dei diritti collettivi di trasmissione radio-televisiva, peraltro recepita nel precedente regolamento della Lega nazionale professionisti, alla soggettivizzazione dei diritti medesimi.

La differenza di potere negoziale delle società calcistiche cosiddette minori, per bacino di utenza o per risultati conseguiti, è stata amplificata in termini negativi da condizioni di mercato caratterizzate da scarsa concorrenza.

L'assenza di ogni azione della Lega nazionale professionisti ha favorito un abuso di posizioni dominanti e reso ancora più debole la posizione negoziale della maggior parte delle società calcistiche, costrette a concludere contratti a condizioni economiche svantaggiose e, comunque, sperequate sotto l'incombente minaccia di dovere rinunciare agli introiti derivanti dalla vendita dei diritti in questione, che non trovano utile collocazione sul mercato.

Sul piano fenomenico, le ricadute negative del sistema attuale hanno determinato una complessiva svalutazione del «prodotto calcio» e un suo conseguente impoverimento, ma soprattutto una evidente disparità economica e tecnica tra i soggetti competitori nelle varie manifestazioni sportive. Ciò ha rafforzato fenomeni di malcostume, corruzione e torbidi intrecci che hanno determinato monopoli economici e di potere tesi anche a mettere in discussione la regolarità delle competizioni.

Tale situazione riverbera le conseguenze dannose sull'interesse del pubblico nei con-

fronti degli eventi sportivi, agendo così con un effetto moltiplicatore del depauperamento del «prodotto calcio». Sul piano sociale si assiste, poi, alla progressiva scomparsa della realtà calcistica professionistica di società con forte radicamento a livello locale sul territorio e ad un allontanamento dalla pratica sportiva, talvolta unico sfogo in contesti caratterizzati da diffuso disagio materiale e relazionale, o all'aumento delle tensioni sociali.

Alla luce di quanto evidenziato, si avverte la necessità di procedere, nell'ambito di un complessivo ripensamento delle regole che governano il fenomeno sportivo, a una radicale riforma della disciplina sulla titolarità dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata delle manifestazioni ufficiali obbligatorie previste dai regolamenti federali del calcio.

Tale riforma è perseguibile con la seguente proposta di legge che sostituendo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, che attribuiva la titolarità dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata a ciascuna società di serie A e di serie B, introduce una disciplina che riconosce la titolarità dei diritti di trasmissione in forma codificata ai soggetti organizzatori dei campionati nazionali di calcio di serie A e B.

Si ritiene opportuno prevedere, inoltre, che i criteri di ripartizione degli introiti siano stabiliti dal soggetto stesso, nell'ambito della autonomia regolamentare derivante dalla sua natura associativa, con delibere da adottare annualmente dagli organi statuari competenti, la cui congruità, per tutelare le cosiddette società minori, sarà in seguito sottoposta alla approvazione di un soggetto terzo, nello specifico il Comitato olimpico nazio-

nale italiano, che provvederà a conferire efficacia ai criteri in parola.

Tale disciplina appare maggiormente conforme ai principi giuridici ispiratori della materia, in quanto i diritti oggetto di compravendita sono quelli afferenti alla manifestazione sportiva nel suo complesso, cui le singole squadre prendono parte, e assumono funzione economica giuridica nella loro considerazione collettiva, sicché il loro sfruttamento negoziale appare di competenza del soggetto organizzatore della manifestazione, ferma restando la logica redistributiva, in funzione compensativa, tra le società partecipanti in base a criteri equitativi e mutualistici lasciati alla libera determinazione delle parti.

Del resto la soluzione prospettata si dimostra in linea, a livello europeo, con le disposizioni UEFA relative alla commercializzazione centralizzata dei diritti commerciali e di diffusione radiotelevisiva della *Champions League*, e si inserisce nel collaudato solco dell'esperienza statunitense dei maggiori sport professionistici e di numerosi Paesi europei.

L'obiettivo chiaro della presente proposta di legge è, in sintesi, quello di rivalutare economicamente la diffusione televisiva degli eventi calcistici, in un quadro di accresciuto potere contrattuale dei soggetti titolari dei diritti, attraverso la negoziazione collettiva degli stessi. Del pari, è possibile, in questo modo, conseguire un riequilibrio delle risorse finanziarie e tecniche tra le varie società calcistiche, che possa salvaguardare non solo l'interesse per le competizioni, ma porre un freno al diffuso stato di crisi del settore, anche attraverso un rinnovato slancio solidaristico e di trasparenza, con evidenti benefici per la diffusione della cultura sportiva, la prevenzione di fenomeni sociali devianti e la regolarità delle competizioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, è sostituito dai seguenti: «Il soggetto organizzatore dei campionati nazionali di calcio di serie A e di serie B è titolare dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata dei medesimi campionati. Gli utili della cessione di tali diritti sono divisi tra le società di calcio partecipanti a tali campionati secondo criteri tesi a conseguire un riequilibrio delle risorse tra le società calcistiche, annualmente definiti dal soggetto organizzatore e approvati dalla giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)».